

Segue decreto n. _____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale definitivo al Centro di Riabilitazione denominata “**Villa Ardeatina Srl**”, con sede legale in Via Ardeatina n. 304 - 00179 Roma, sede operativa in Via Mentore Maggini n. 51 – 00143 Roma (P.IVA 01084891009, codice fiscale 02598360580, codice struttura 120312).

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Dr. Giuseppe Antonino Spata è stato nominato Sub Commissario per l’attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010;

VISTA la Determinazione Regionale n. B7691 del 7.10.2011 avente ad oggetto: “Istituzione Area denominata “Ufficio Speciale Temporaneo per l’attuazione della Legge 12/2011”;

VISTA la DGR n. 523 dell’11 novembre 2011 avente ad oggetto: “Adozione del regolamento regionale concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)” e ss.mm.ii.”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*”;

VISTA La Legge Regionale 20 settembre 1993, n.55 recante “*Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1191, n. 412*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 “*misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica*”, ed in particolare l’art. 6, comma 6 che dispone per il biennio 1995/1996 che “*a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull’accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull’adozione del sistema di verifica della qualità previsti all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni [...] per il biennio 1995-1996 l’accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti*”

prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe”;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all’art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l’assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l’art. 1, comma 796, lett. s), legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, *“le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private [...] non confermate dagli accreditamenti definitivi”;*

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: *“Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art.1, comma 180, della Legge 311/2004”* e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Preso d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”* ed in particolare, i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l’autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l’adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l’accredimento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l’emergenza, l’urgenza e l’elezione;

VISTO che la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri prevede, in capo al Commissario *ad acta*, l’attuazione delle linee di intervento già previste dal Piano di rientro ed, in particolare al punto h), il riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate;

VISTA la Legge Regionale del Lazio del 3 marzo 2003, n.4 *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2, recante *“Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni”;*

VISTO il Regolamento Regionale del 13 novembre 2007, n.13, recante *“Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell’accredimento istituzionale, in attuazione dell’art.13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4”;*

Segue decreto n. _____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0087 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto: *“Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 *“Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio”*, art. 1, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: *“Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi”*;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0017 del 9 marzo 2010 avente ad oggetto: *“Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003”*;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n.U0080 del 30 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: *“Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale”* e, segnatamente, l'allegato E nella parte in cui contiene precisazioni, direttive ed indirizzi in ordine alla configurazione e attuazione della rete ospedaliera, elaborati sulla base dei criteri ed elementi informativi forniti dall'ASP e condivisi con la struttura assessorile e commissariale;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: *“Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 87/2009”*;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: *“Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l'accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3”*, come modificato dal Decreto Commissariale n. U0008 del 10 febbraio 2011;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0113 del 31 dicembre 2010 che approva i Programmi Operativi 2011-2012;

TENUTO CONTO che con il citato decreto commissariale 90 del 10 novembre 2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi del richiamato art. 1 (commi da 18 a 26) della Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da Lait S.p.A;

VISTO l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 *“Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre*

2001, n. 25)”

VISTA la Legge Regionale del 22 aprile 2011, n.6 ed in particolare, l’art.1, comma 12;

VISTA la Legge Regionale del 13 agosto 2011, n.12 avente ad oggetto “ Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013, art.1, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.” con il quale si è:

A) adottato il provvedimento di ricognizione di cui all’art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell’allegato A (“Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all’accreditamento definitivo”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

B) preso atto del fatto che le domande di cui all’allegato B (“Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all’autorizzazione”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell’elenco ricognitivo di cui all’allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l’inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all’interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell’autorizzazione, né in ordine al rilascio dell’accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell’Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”;

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n.U0090/2010:

1. le istanze di conferma dell’autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un’attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

2. per le strutture nelle quali si eserciti almeno un’attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all’esercizio riguarderà l’intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

1. la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
2. il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
3. i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "*a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.*";
4. l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica Azienda USL RM C, ha proceduto a sopralluoghi presso la sede della **Villa Ardeatina Srl**;
5. "*il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii.*", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL Roma C, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

CONSIDERATO la precedente Convenzione stipulata con la competente USL RM 6 del 16/05/1991, recante che l'istituto esplica prestazioni sanitarie di cui al primo comma dell'art.26 della Legge 833/1978, per i soggetti affetti da disturbi fisici con modalità di erogazione dei trattamenti nella forma:

- trattamento con degenza a tempo pieno n.60;
- trattamento con degenza diurna n. 40;
- trattamento ambulatoriale n. 100 (max.prestazioni giornaliere);
- trattamento ambulatoriale n. 100 (max.prestazioni giornaliere).

PRESO ATTO del precedente titolo di autorizzazione della Villa Ardeatina Srl, Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1253 del 06/07/1993 recante: "*Autorizzazione, apertura e funzionamento Centro di riabilitazione "Villa Ardeatina, che deliberava:*

" di autorizzare la Società Villa Ardeatina a R.L. all'apertura ed al funzionamento del Centro di riabilitazione privato per il recupero funzionale e sociale dei soggetti adulti affetti da minorazione fisiche, dipendenti da qualunque causa (art.26 L.833/78)secondo le seguenti tipologie assistenziali:

- *degenza a tempo pieno per un massimo di 60 posti;*
- *degenza diurna per un massimo di 40 posti;*
- *trattamenti individuali ambulatoriali per un massimo di 100 trattamenti giornalieri;*

trattamenti domiciliari per un massimo di 100 trattamenti giornalieri.

PRESO ATTO che con Delibera Giunta Regionale del Lazio n. 2591 del 19/12/2000 concernente: "Accreditamento sperimentale. Centri di riabilitazione convenzionati ai sensi dell' art. 26 Legge 833/78", viene provvisoriamente accreditato il centro di riabilitazione della " Villa Ardeatina s.r.l." 

fino a n. 186 trattamenti così suddivisi:

- n. 1 trattamenti residenziali tipologia assistenziale estensiva
- n. 59 trattamenti residenziali tipologia assistenziale mantenimento
- n. 6 trattamenti semiresidenziali tipologia assistenziale estensiva
- n. 24 trattamenti semiresidenziali tipologia assistenziale mantenimento
- n. 58 trattamenti non residenziali tipologia assistenziale estensiva.
- n. 38 trattamenti non residenziali tipologia assistenziale mantenimento.

CONSIDERATO che con nota del Dipartimento di Prevenzione Commissione verifica strutture sanitarie, ha trasmesso tutta la documentazione attestante che la struttura già convenzionata con la Azienda USL RMC in data 15/05/1991 e successivamente autorizzata con D.G.R. 1253 del 06/07/1993 per pari volumi di attività rispetto alla convenzione succitata, è stata erroneamente poi accreditata con D.G.R. n. 2591/2000 per volumi di attività inferiori.

CONSIDERATO che successivamente la Regione Lazio con nota del 03/05/2001 protocollo 1573, del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale, riconosceva una rivalutazione di attività in termini economici per l'errata rappresentatività delle reali potenzialità assistenziali della struttura stessa e, soprattutto, del numero dei pazienti in assistenza.

PRESO ATTO che dalla data della nota del 03/05/2001 protocollo 1573, del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale, i volumi dei budgets annuali hanno trovato piena corrispondenza economica nei volumi di attività autorizzate, ma non a quelle provvisoriamente accreditate.

PRESO ATTO che il Direttore Generale della ASL RMC, con nota del 23/05/2013, prot. n. C/31905, accertata la sussistenza del possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente in materia di autorizzazione ed accreditamento, ha avanzato istanza di regolarizzazione di adeguamento dei posti accreditati.

VISTO la determina del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale del 27/01/2012, Prot. n. 16529 DB/08/15 ad oggetto: Autorizzazione alla realizzazione. Verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico L.R. 4/2003 – art.6, comma 2. Parere favorevole alla richiesta di trasferimento intraaziendale da Via Ardeatina 304 – 00179 – a Via Mentore Maggini 51 – 00143 – Villa Ardeatina Srl – Azienda USL RMC (n.rif. 244), rilascia parere favorevole alla richiesta di trasferimento alla Villa Ardeatina Srl.

VISTO la determina del Municipio Roma XII Eur – Unità Organizzativa Tecnica – Settore 12, prot. 279 del 12/03/2012, al “rilascio dell'autorizzazione di una struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 4 del 03 marzo 2003, nei locali siti in via Mentore Maggini, 51, avente una superficie dichiarata complessiva di mq. 3200.00 comprensivi di servizi, estesa su 5 livelli; a nome della società denominata “Villa Ardeatina s.r.l.” con sede legale in Via Ardeatina, 304.”.

VISTO l'attestato di conformità del Centro di Riabilitazione della Villa Ardeatina Srl “*ai requisiti di autorizzazione e di quelli ulteriori per l'accREDITAMENTO di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i.*” rilasciato dal Direttore Generale della ASL ROMA C, all'esito delle verifiche, giusta nota del 04/03/2013 Prot. n. 13837 che recita:

“Si rilascia per la struttura in oggetto la presente attestazione di conformità ai requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi del DCA n.8/2010 per le tipologie di seguito descritte:

- *riabilitazione in regime semiresidenziale persone portatrici di disabilità fisiche psichiche e sensoriali n.40 totale p.l. autorizzati;*

Segue decreto n. _____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- *riabilitazione in regime residenziale persone portatrici di disabilità fisiche psichiche e sensoriali n.60 totale p.l. autorizzati;*
- *riabilitazione in regime non residenziale per persone portatrici con disabilità n.200 trattamenti giornalieri autorizzati;*

ed agli ulteriori requisiti di accreditamento di cui al DCA 90/2010 e s.m.i. per le seguenti attività sanitarie:

- *riabilitazione in regime semiresidenziale per persone portatrici di disabilità fisiche psichiche e sensoriali n.40 totale p.l. autorizzati di cui 30 accreditati suddivisi in 6 attività riabilitativa estensiva e 24 in attività riabilitativa di mantenimento;*
- *riabilitazione in regime residenziale per persone portatrici di disabilità fisiche psichiche e sensoriali n.60 totale p.l. autorizzati di cui 30 accreditati suddivisi in 6 attività riabilitativa estensiva e 24 in attività riabilitativa di mantenimento;*
- *riabilitazione in regime non residenziale per persone con disabilità n.200 totale trattamenti giornalieri autorizzati di cui n.96 accreditati suddivisi in 58 in attività riabilitativa estensiva e 38 in attività riabilitativa di mantenimento”;*

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda USL Roma C del 23/5/2013 prot. C31905 “Villa Ardeatina, Via Mentore Maggini,51”, con la quale si sollecita l’adozione del provvedimento di accreditamento istituzionale “ *anche alla luce della nota inserita in SAASS ...avente ad oggetto: Villa Ardeatina Via Mentore Maggini, 51. Adeguamento dei posti accreditati*” che recita testuale: “*In riferimento alla differenza tra posti semiresidenziali autorizzati e quelli accreditati (n.10) e alla differenza tra i posti non residenziali autorizzati e quelli accreditati (n. 104) e facendo seguito a quanto concordato per le vie brevi, si trasmette documentazione attestante come la struttura già convenzionata con l’Azienda USL RMC in data 16/5/1991e successivamente autorizzata con DGR 1253 del 6/7/1993 per vari volumi di attività rispetto alla convenzione succitata, è stata erroneamente accreditata con DGR 2591/2000 per volumi inferiori. A tal proposito solo successivamente la Regione Lazio con nota datata 3/5/2001 a firma del Direttore del Dipartimento dr.ssa Elda Melaragno riconosceva una valutazione di attività anche se solo in termini economici. Dalla data della nota suddetta in poi i budget annuali corrispondevano al volume di attività autorizzate ma non a quelle provvisoriamente accreditate...si ritiene segnalare quanto su esposto ai competenti uffici regionali per l’adeguamento concordato ai fini del corretto inquadramento nella redazione del Decreto di accreditamento definitivo”;*

CONSIDERATO che vi è la necessità di procedere all’atto del rilascio della autorizzazione all’esercizio e di accreditamento definitivo ed alla correzione dei posti letto di cui alla nota del Direttore Generale dell’Azienda USL RMC del 23/5/2013 prot. C31905 sopracitata;

CONSIDERATO pertanto che la configurazione finale attualmente assegnata dalla programmazione regionale al **Centro di Riabilitazione Villa ARDEATINA** è la seguente:

tipologia	Autorizzati	Accreditati	Provenienza
Centro ex art.26 L.833/78	60 posti letto residenziali	1 posti letto estensiva 59 posti letto mantenimento	Precedente convenzione , Autorizzazione e Accreditamento
	40 posti semi residenziali	6 posti semiresidenziali estensiva 34 posti semiresidenziali mantenimento	Precedente convenzione , autorizzazione, nota Regionale e nota Direzione Generale ASL RMC del 23/5/2013
	100 trattamenti individuali ambulatoriali giornalieri 100 trattamenti domiciliari giornalieri	58 trattamenti non residenziali estensivi 142 trattamenti non residenziali mantenimento	Precedente convenzione , autorizzazione, nota Regionale e nota Direzione Generale ASL RMC del 23/5/2013

VISTO che tutta la documentazione sopra citata risulta agli atti della Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non incide sul complessivo fabbisogno regionale né comporta il rilascio di nuove autorizzazioni e/o accreditamenti, ma presuppone un'invarianza di posti letto autorizzati ed accreditati e di trattamenti autorizzati e accreditati;

VISTO l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii., secondo cui *"1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria"*;

RITENUTA l'opportunità, alla luce del sopra richiamato principio di economicità, di svolgere un'unica istruttoria e procedere con un unico provvedimento al rilascio dei titoli necessari per addivenire alla configurazione finale di cui sopra;

RITENUTA l'opportunità di procedere all'adeguamento dell'accREDITAMENTO sperimentale;

VISTA la L.R. n.30/1980 e s.m.i., concernente "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

PRESO ATTO del pagamento, in data 27/05/2013 della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 1632,76;

CONSIDERATO che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

Segue decreto n. _____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

Di rilasciare, in favore della Villa Ardeatina Srl (P.I. 01084891009 - codice fiscale 02598360580), quale gestore del Centro Riabilitazione **Villa Ardeatina**, in persona del legale rappresentante p.t. Turchi Giulio, nato a Pescina (L'Aquila) il 04/10/1933, l'**autorizzazione** all'esercizio per le seguenti attività sanitarie:

CENTRO RIABILITATIVO (Ex art.26 L. 833/78) attività così ripartita:

- n. 60 pp.ll – residenziale, di cui 1 in regime estensivo e 59 in regime di mantenimento;
- n.40 pp.ll degenza diurna – semiresidenziale, di cui 6 in regime estensivo e 34 in regime di mantenimento;
- trattamenti individuali ambulatoriali per un massimo di 100 trattamenti giornalieri;
- trattamenti individuali domiciliari per un massimo di n. 100 trattamenti giornalieri;

Di rilasciare, in favore della Villa Ardeatina Srl (P.I. 01084891009 - codice fiscale 02598360580), quale gestore del Centro Riabilitazione **Villa Ardeatina**, in persona del legale rappresentante p.t. Turchi Giulio, nato a Pescina (L'Aquila) il 04/10/1933, l'**accreditamento istituzionale definitivo** per le seguenti attività di cui al punto precedente:

CENTRO RIABILITATIVO (Ex art.26 L. 833/78) fino a n. 300 trattamenti così suddivisi:

- n. 1 trattamenti residenziali tipologia assistenziale estensiva.
- n.59 trattamenti residenziali tipologia assistenziale mantenimento.
- n. 6 trattamenti semiresidenziali tipologia assistenziale estensiva.
- n. 34 trattamenti semiresidenziali tipologia assistenziale mantenimento.
- n. 58 trattamenti non residenziali tipologia assistenziale estensiva.
- n. 142 trattamenti non residenziali tipologia assistenziale mantenimento.

- 1) di prendere atto che il **Direttore Tecnico** del Centro ex art.26 L.833/78 della Casa di Cura Villa Fulvia è la dr.ssa **De Marco Fabrizia**, nata a Milano il 12/10/1956 iscritto all'albo dei Medici Chirurghi di Roma al n. 39787, in possesso della specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa;
- 2) di revocare tutti i precedenti atti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di attività sanitarie rilasciati in precedenza alla suddetta "Villa Ardeatina".
- 3) di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Villa Ardeatina Srl.
- 4) di stabilire che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Tecnico, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;
- 5) di stabilire che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del


Commissario ad Acta;

6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

E' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutta la documentazione inserita in piattaforma informatica SAASS dal Legale Rappresentante, ivi inclusa la planimetria complessiva della struttura così come verificata dalla Commissione di verifica dell'Azienda USL di competenza.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

Nicola Zingaretti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicola Zingaretti', written in a cursive style. To the right of the signature, there is a small, separate handwritten mark that looks like a stylized 'J' or 'L'.